

Informazione
Regolamentata n.
1136-36-2015

Data/Ora Ricezione
03 Aprile 2015 21:11:42
MTA - Star

Societa' : YOOX

Identificativo : 55905

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2015 21:11:42

Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2015 21:26:42

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto Accordo Lock Up

Testo del comunicato

Estratto Accordo Lock Up in pubblicazione domani sabato 4 aprile 2015 sul quotidiano Italia Oggi.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lqs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), si rende noto guanto segue. 1. PREMESSA

Holdings (UK) Limited, società interamente controllata da Richemont ("RH" e. congiuntamente a YOOX e Richemont, le "Parti" e. singolarmente, la "Parte") hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo di Fusione") finalizzato all'integrazione delle attività di YOOX e di The Net-A-Porter Group Limited, società indirettamente controllata da Richemont anche per il tramite di RH. L'operazione sarà strutturata come una fusione per incorporazione (la "Fusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la "Pusione") in YOOX di un veicolo societario di diritto di dirit Efficacia della Fusione"), deterrà una partecipazione di controllo in The Net-A-Porter Group Limited. B. Al fine di fornire alla società risultante dalla Fusione nuova liquidità per l'attuazione del proprio piano industriale, successivamente alla Fusione potrà darsi esecuzione a un aumento di capitale sociale di YOOX delegato al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un ammontare massimo di Euro 200.000.000, e comunque con un numero massimo di azioni YOOX

A. In data 31 marzo 2015 (la "Data di Sottoscrizione"), YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche l'"Emittente"), Compagnie Financière Richemont SA ("Richemont") e Richemont

Accordo di Lock-up avente a oggetto azioni di YOOX S.p.A. (quale società risultante dall'operazione infra descritta) - Estratto ai sensi dell'art, 122 del D.Lgs, 58/1998 e dell'art, 129

- di nuova emissione pari al 10% del capitale sociale (l'"Aumento di Capitale"). C. Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF (il "Patto Parasociale") nel quale, tra l'altro, hanno convenuto che l'attuale amministratore delegato di YOOX (l'"AD"), Federico Marchetti ("FM"), sarà confermato nella carica fino all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di YOOX del bilancio al 31 dicembre 2017 (il "Primo Periodo"), mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il business di YOOX (post-Fusione), Inoltre, alla scadenza del Primo Periodo RH și è impegnata (e Richemont și impegna a far sì che RH compia) a votare a favore della nomina di FM quale consigliere di YOOX per ulteriori 3 anni ed esercitare i poteri spettanti a RH al fine di sostenere la nomina di FM alla carica di AD di YOOX per un ulteriore periodo di n. 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo, a condizione che FM sia in carica alla scadenza del Primo Periodo.
- D. Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono altresì impegnate, per quanto di propria competenza, a fare tutto quanto necessario per l'attuazione dei nuovi piani di incentivazione basati su azioni da approvarsi da parte di YOOX non appena possibile dopo la Data di Efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale i quali prevedono, tra l'altro, un numero di azioni a servizio di detti piani fino ad un massimo del 5% del capitale sociale di YOOX (calcolato su base fully diluted), di cui una quota da assegnarsi all'AD in sede di assegnazione dei relativi diritti. (Per maggiori informazioni sulle previsioni del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ex art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com) e sul sito internet di Consob (www.consob.it)).
- E. Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione e del Patto Parasociale. Richemont e FM hanno sottoscritto un accordo contenente i vincoli di lock-up a carico di FM di seguito descritti (l'"Accordo di Lock-up"). F. L'efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up è sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione, da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
- 2. TIPO DI ACCORDO Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up hanno a oggetto le azioni che saranno sottoscritte da FM in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione e di futuri aumenti di capitale (compreso l'Aumento di Capitale) dell'Emittente.

- YOOX è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Zola Predosa (BO), iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 02050461207, con capitale sociale pari a Euro 620.238.32, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 62.023.832 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Alla Data di Sottoscrizione (i) l'Emittente detiene n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0.028% del capitale sociale e (ii) nessun azionista esercita il controllo su YOOX ai sensi dell'art. 93 del TUF. 4. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI LOCK UP E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI
- Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up vincolano Richemont e FM. Alla Data di Sottoscrizione: Richemont: è una société anonyme di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, chemin de la Chênaie, CP30 1293, Svizzera.
- Ad esito della Fusione, Richemont, per il tramite di RH, deterrà una partecipazione nel capitale sociale di YOOX (calcolata su base fully diluted) pari a un massimo del 50% del capitale sociale (in parte in azioni ordinarie con diritto di voto e in parte in azioni senza diritto di voto), FM: nato a Ravenna (RA), il 21 febbraio 1969, residente a Lenno (CO), Via Regina n. 42, codice fiscale MRCFRC69B21H1990. FM detiene, direttamente e indirettamente, n. 4.760.697 azioni
- ordinarie dell'Emittente, pari al 7.676% del capitale sociale.

5. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUIZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI LOCK-UP

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente

del Regolamento Consob n. 11971/1999

all'indirizzo www.yooxgroup.com.

3 aprile 2015

Fine	Comunicato	n.1136-36
------	------------	-----------

Numero di Pagine: 3